

CONVENZIONE

TRA

La Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (di seguito denominata LUISS) con sede in Viale Pola n. 12 - 00198 Roma, Codice Fiscale 02508710585 e P. IVA 01067231009, rappresentata dal Rettore prof. Massimo Egidi avente i poteri per il presente atto

E

L'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara con sede in Via Vestini n. 31 - 66013 Chieti, Codice Fiscale 93002750698 e P. IVA 01335970693, rappresentata dal Rettore Prof. Carmine Di Ilio avente i poteri per il presente atto

- CONSIDERATO che la LUISS e l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara intendono avviare una collaborazione reciproca per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali nel cui ambito prevedere anche la possibilità di conferimento di incarichi didattici ai professori ed ai ricercatori di una delle due università da parte dell'altro Ateneo;
- RITENUTO, pertanto, necessario addivenire alla stipula di apposita convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Scopo del presente atto è quello di strutturare, per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano della didattica e della ricerca tra le due Università.

A tali fini le due Università si impegnano reciprocamente a:

- concordare ambiti in cui sviluppare progetti di ricerca ed eventuali iniziative didattiche congiunte, da realizzarsi anche all'estero;
- cofinanziare assegni di ricerca in materie economiche e giuridiche, con il contributo di entrambe le Università; una prima iniziativa concreta sarà realizzata per l'anno 2014 tra i

- consentire la partecipazione reciproca a lezioni dottorali da parte dei dottorandi di

entrambi gli Atenei.

Art. 3

Le parti convengono di addivente ad un rapporto stabile di collaborazione didattica e scientifica reciproca al fine di consentire lo svolgimento di incarichi a carattere istituzionale da parte dei professori e ricercatori universitari con impegno a tempo pieno o definito dei due Atenei, volti alla formazione accademica e professionale degli studenti iscritti ai rispettivi corsi di studio e alla partecipazione ad iniziative di ricerca di comune interesse tra le parti.

Art. 4

La collaborazione dovrà svolgersi in condizioni di reciprocità e fatto salvo il rispetto dei requisiti necessari di docenza di ambedue le Università cui afferisce il personale docente/ricercatore interessato. Nella comunicazione interna ed esterna verrà assicurata la visibilità delle Università di appartenenza del personale impiegato per le attività didattiche e scientifiche.

Art. 5

La LUISS e l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara potranno conferire incarichi didattici ai docenti e ricercatori universitari in servizio presso l'altro Ateneo previa autorizzazione nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa regolamentare interna. Le parti si impegnano a non conferire incarichi a docenti che non abbiano assolto con diligenza la didattica nell'Ateneo di appartenenza a seguito di segnalazioni dei rispettivi Rettori.

Art. 6

La presente convenzione decorre a partire dall'anno accademico 2013/2014 e avrà durata di due anni accademici.

Art. 7

Ciascuna delle due Università provvederà alla copertura assicurativa di legge del personale appartenente all'altro Ateneo che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a

frequentare le proprie sedi per lo svolgimento delle attività. Le parti garantiscono il libero accesso del personale e degli studenti di entrambe le Università alle biblioteche ed ai relativi servizi, nel rispetto dei regolamenti vigenti presso ciascun Ateneo.

Art. 8

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Roma.

Art. 9

Le due Università dichiarano di essere informate e, per quanto di competenza, espressamente acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo di cooperazione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Titolare del trattamento per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le due Università dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

Chieti, 29 AGO. 2013

Roma, 6 SET 2013

Università degli Studi "Gabriele
d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Libera Università
Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli

Il Rettore
Prof. Carmine Di Ilio



Il Rettore
Prof. Massimo Egidi

Il Direttore Generale
Dot. Filippo Del Vecchio